



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Approvato con deliberazione di C.C. n.04 del 10/02/2017

(sostituisce integralmente deliberazione di C.C. n. 10 del 20/03/2001)

IL SEGRETARIO COMUNALE
— Dott. Fabio Gregorini —



INDICE:

- Titolo I - Capo I

ART.1 – Oggetto del Regolamento

Capo II

Commercio su aree pubbliche - mercato

ART.2 – Giorni di svolgimento e localizzazione del mercato

ART.3 – Articolazione merceologica del mercato

ART.4 – Orario di svolgimento del mercato – modalità d'accesso e sistemazione attrezzature di vendita

ART.5 – Posteggi

ART.6 – Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi o non assegnati

ART.7 – Posteggi assegnati ai produttori agricoli

ART.8 – Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli provvisoriamente liberi o non assegnati

ART.9 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica

ART.10 – Norme igienico sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari

ART.11 – Scambio di posteggio

ART.12 – Canone per l'occupazione di suolo pubblico

ART.13 – Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico e subentro

ART.14 – Carta d'esercizio e attestazione

ART.15 – Verifica delle presenze sul mercato

ART.16 – Vigilanza del mercato e regolazione della circolazione veicolare e pedonale

ART.17 – Operatori che vendono merci usate.

ART.18 – Spostamento, soppressione e trasferimento del mercato

ART.19 – Revoca dell'autorizzazione

- Titolo II - Commercio in forma itinerante

ART.20- Commercio in forma Itinerante

ART.21- Limitazioni al commercio Itinerante

ART.22- Orari commercio Itinerante

ART.23- Tipologie particolari di attività di vendita su area pubblica

- Titolo III - Fiera

ART.24 - Determinazione aree per Fiera

ART.25 - Domanda concessione posteggio Fiera

ART.26 - Criteri per assegnazione posteggi Fiera

ART.27 - Assegnazioni posteggi vacanti (spunta) per Fiera

- Titolo IV - Disposizioni generali

ART.28 - Operatori morosi ed inadempienti

ART.29 - Consultazione delle parti sociali

- Titolo V

ART.30- Sanzioni

- Titolo VI

ART.31- Norme finali

ALLEGATI: Planimetria del mercato settimanale

- TITOLO I - Capo I

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è finalizzato a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n.114, del D. Lgc. 26 marzo 2010 n.59 e ss.mm.ii., della legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 e ss.mm.ii. e della DGR 27 giugno 2016 n.X/5345 all'interno delle aree del territorio comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla deliberazione consiliare per la definizione delle aree pubbliche.

Capo II

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO

ART.2 – GIORNI DI SVOLGIMENTO E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

Il mercato di Ponte di Legno ha frequenza settimanale, e si svolge nella giornata del mercoledì, anche se festivo, escluso le giornate di Natale, Capodanno e Pasqua per le quali il Sindaco, effettuate le consultazioni di legge, potrà disporre lo spostamento della data di svolgimento.

Il mercato è costituito da n.31 posteggi complessivi, di cui quelli contrassegnati dal n.1 al n.30 annuali, dal ed il n°31 riservato ai soli produttori agricoli.

ART.3 – ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DEL MERCATO

Il mercato di Ponte di Legno si svolge attualmente in Piazzale Cida, e l'area complessiva del mercato adibita alla vendita è pari a circa 1435 mq., come definita nella planimetria allegata, ed è strutturata in totale in 31 posteggi annuali così suddivisi:

- n°10 posteggi di mq.50
- n°11 posteggi di mq. 45
- n°7 posteggi di mq. 40
- n°1 posteggi di mq. 35
- n°2 posteggi di mq. 30.

Nei periodi di maggior affluenza turistica, il Comune, può ampliare il numero dei posteggi del mercato ad altri operatori che ne facciano richiesta. Nell'assegnazione dei posteggi aggiuntivi è data priorità agli operatori locali per la promozione dei prodotti enogastronomici tipici, dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

Non possono essere assegnati posteggi aggiuntivi agli operatori che siano già titolari di posteggio.

Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il migliore servizio da rendere ai consumatori, i posteggi individuati con i numeri:

- **11-12-13-14-17-19-26-28-29-31 (agricolo)** nella planimetria allegata, sono riservati alla vendita di solli generi alimentari;
- i posteggi individuati con i numeri **2-3-6-7-9-10-15-16-18-20-21-22-24-25-27-30** nell'allegata planimetria sono riservati alla vendita di abbigliamento;
- i posteggi individuati con i numeri **1-4-5-8-23** nell'allegata planimetria sono riservati alla vendita di accessori ed affini



ART.4 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO – MODALITA' D'ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

L'accesso al mercato è consentito dalle ore 6.00 alle ore 8.00, gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio.

L'assegnazione dei posteggi liberi (spunta) viene effettuata dalle ore 08.00 in periodo estivo o dalle ore 08.30 se in periodo invernale.

L'orario di vendita è così articolato:

Periodo invernale: 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Periodo estivo: 1° aprile al 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Alle ore 14.00 nel periodo invernale ed estivo l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

Il titolare, per quanto riguarda la pulizia del posteggio, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

Durante l'orario di svolgimento di mercato non è possibile lasciare il posteggio assegnato salvo per particolari motivi di gravità o di forza maggiore e compatibilmente con eventuali impedimenti viabilistici.

In ogni caso, l'operatore che abbandona anzitempo il mercato, verrà considerato assente.

ART.5 – POSTEGGI

La dimensione dei singoli posteggi non potrà essere aumentata salvo i casi di effettiva e comprovata necessità attinenti esclusivamente alle caratteristiche dell'automezzo. L'aumento delle dimensioni del posteggio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. A tal fine il titolare del posteggio dovrà presentare domanda scritta al Settore Commercio, il quale rilascerà l'autorizzazione richiesta una volta acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale.

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 10 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 5 metri.

Il posteggio deve essere obbligatoriamente occupato anche dell'automezzo a servizio dell'attività.

ART.6 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari, vengono assegnati alle ore 8.00 in orario estivo e alle 08.30 in orario invernale per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti presenti all'atto di assegnazione, che siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo i seguenti criteri:

- rispetto del medesimo settore merceologico temporaneamente libero
- maggior numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si terrà conto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa. Sono considerate presenze le date in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per poter partecipare all'assegnazione del posteggio per spunta e considerare valida la presenza, è necessario:

- aver preventivamente presentato (una volta anteriormente alla prima partecipazione), la richiesta di partecipazione alla spunta attraverso la procedura indicata sul portale comunale;
- esibire l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio, a condizione che non risulti assegnatario di posteggio in un mercato che si svolge nel medesimo giorno ed orario;
- esibire la carta d'esercizio in originale, aggiornata e la relativa attestazione per l'anno in corso;
- la presenza del titolare e del legale rappresentante dell'impresa, o di collaboratore o dipendente in possesso del "foglio aggiuntivo" della carta di esercizio o di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione;

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo), produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Nel caso in cui un posteggio rimanga non utilizzato e non è presente nessun itinerante è possibile assegnare il posto ad un produttore agricolo.

Non sono ammessi a partecipare al procedimento gli operatori che nell'ultimo triennio, siano incorsi in pronuncia di decadenza per mancato utilizzo del posteggio nello stesso mercato.

ART.7 –POSTEGGI ASSEGNATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

La qualifica di produttore agricolo deve essere dimostrata col possesso di segnalazione di inizio attività (SCIA) e abilita alla vendita dei propri prodotti per un periodo di tempo riferito alla stagionalità degli stessi.

Ai produttori agricoli cui è rilasciata una concessione di posteggio e si applicano le norme di decadenza previste per gli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su area pubblica. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta d'esercizio e dell'attestazione annuale.

I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenza sul mercato. In mancanza di produttori agricoli tali posteggi non potranno essere assegnati ad altri operatori.

La perdita della qualifica di imprenditore agricolo comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

Agli imprenditori agricoli si applicano le stesse norme di decadenza e di sospensione della concessione del posteggio previste dagli altri operatori.

ART.8 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI PROVVISORIAMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

I posteggi riservati agli imprenditori agricoli, che nel giorno di svolgimento del mercato non vengono utilizzati dagli aventi diritto, possono essere occupati, solo per il giorno di svolgimento del mercato, da operatori spuntisti in possesso della qualifica di produttore agricolo, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato.

L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti".

In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento all'anzianità di iscrizione al registro imprese.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Locale, che provvede altresì ad aggiornare la graduatoria.

ART.9 – NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. I titolari di posteggio, durante lo svolgimento dell'attività di vendita dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. Non occupare una superficie maggiore di quella autorizzata, né occupare con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito pedonale.
 - b. Utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
 - c. Ogni operatore è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per i quali può allontanarsi dal mercato anche prima della fine dello stesso, pena invalidità della presenza.
 - d. Lasciare libero da ingombri e rifiuti il posteggio alla fine del mercato.



- e. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzativo in originale o mediante modalità telematiche su richiesta dei competenti organi di Vigilanza.
- f. La vendita di prodotti alimentari deperibili, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli freschi, dovrà essere effettuata con automezzi attrezzati aventi i requisiti di cui all'ordinanza del 03.04.2002 del Ministro della Sanità.
- g. E' consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati e non, purché sostino entro lo spazio delimitato della concessione di posteggio.
- h. E' vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06.05.1940 n.635 e successive modificazioni.
- i. Il titolare ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, purché nell'ambito della suddivisione merceologica di cui al precedente art. 3. Nei posteggi riservati al settore merceologico non alimentare è possibile effettuare la vendita di tutti i prodotti del settore non alimentare, ad esclusione di quelli previsti dall'art.30 punto 5 del D.Lgs.114/98. Nell'area riservata alla vendita di prodotti non alimentari è espressamente vietato porre in vendita prodotti alimentari, piante e fiori, così come nell'area riservata alla
 - a. vendita di prodotti alimentari è vietato porre in vendita prodotti non alimentari.
 - b. è vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
 - c. le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
 - d. le strutture di copertura potranno sporgere verso l'esterno per non oltre 50 centimetri rispetto all'area autorizzata del posteggio, con divieto di posizionare merci su tale copertura sporgente oltre l'area;
 - e. tutte le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che debbono essere tra loro allineati ed avere un'altezza minima dal suolo di cm.50, e non debbono essere appese al perimetro esterno delle tende di copertura dei banchi che penalizzino la visuale dei banchi vicini.
 - f. è consentito ai venditori di calzature, terraglie, piante, fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura e zootecnia, di esporre le loro merci a terra senza usufruire del banco entro le dimensioni dello spazio assegnato.
 - g. l'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
 - h. l'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
 - i. è vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi d'arredo urbano ed il patrimonio arboreo.

Art. 10 – NORME IGIENICO SANITARIA DA OSSERVARSI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I mezzi utilizzati per la vendita di prodotti alimentari dovranno essere in possesso di idoneità sanitaria che abiliti alla vendita.

Nello svolgimento dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari), dai regolamenti dell'ATS territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali ART.10

ART.11 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio della stessa merceologia, se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.

Le domande devono essere presentate da entrambi gli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo tra le parti, la rinuncia al posteggio in precedenza assegnato e l'indicazione del nuovo posteggio.

Il Settore Commercio, di concerto con il Comando di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, può accogliere la domanda provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART.12 – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti, entro i termini prefissati.

Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali fino alla regolarizzazione (pagamento o rateizzazione) dell'importo dovuto, ai sensi del presente articolo e del regolamento.

Tale sospensione si configura, agli effetti di legge, come "assenza non giustificata" e pertanto, qualora il periodo di sospensione dal posteggio si protragga oltre i termini di legge: 17 settimane nell'arco dell'anno solare, il Comune procederà alla revoca del posteggio, previo comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.

ART. 13 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E SUBENTRO

La durata della concessione di posteggio è fissata, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) l.r. 6/2010, in anni 12.

La procedura di assegnazione dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è effettuata dal comune sede di posteggio attraverso apposito bando sulla base della normativa vigente.

L'atto di assegnazione del posteggio comporta il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione può essere trasferita a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda mediante atto notarile e a condizione che venga mantenuto il settore merceologico del cedente, al fine di preservare l'equilibrio merceologico del mercato e le condizioni igienico-sanitarie.

Il subentrante in possesso dei requisiti morali e, eventualmente, professionali, comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Al subentrante il Comune rilascia una nuova autorizzazione e una nuova concessione di posteggio che avrà come scadenza quella della concessione ceduta.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per settore merceologico.

Non sono ammessi a partecipare al procedimento gli operatori che nell'ultimo triennio siano intercorsi in pronuncia di decadenza per mancato utilizzo del posteggio nello stesso mercato.

ART.14 – CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE

La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

L'operatore interessato, una volta ottenuta l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve inviare al Comune sede di mercato esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale "Muta" o alle associazioni di categoria, la richiesta di vidimazione digitale degli elementi di identificazione riportati sulla carta d'esercizio.

Il "foglio aggiuntivo" deve essere compilato da:

- tutti i suoi prestatori d'opera (per le società)
- tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato

I lavoratori e collaboratori non assunti a tempo indeterminato, devono disporre di documentazione atta a dimostrare la regolarità dell'assunzione e copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale prestano la propria attività.

Gli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, devono possedere comunque la carta di esercizio sulla quale saranno indicati i dati dei mercati lombardi.



“Attestazione”: il Comune, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente che il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle normative vigenti; gli esiti delle verifiche sono annotati sull’attestazione annuale che deve essere rinnovata telematicamente entro il 31 dicembre di ogni anno da uno dei comuni sede di posteggio o da una delle Associazioni di categoria.

ART.15 – VERIFICA DELLE PRESENZE SUL MERCATO

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività.

Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale mercato.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell’impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano essere presenti, è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore o di un dipendente, riportati nella carta d’esercizio, in ogni caso in possesso dell’autorizzazione amministrativa.

E’ obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato salvo motivi di forza maggiore documentabili.

In caso di assenza, sono considerate assenze giustificate quelle riconducibili esclusivamente a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata del mercato successiva, i motivi che hanno comportato l’assenza;
- presentare al protocollo del Comune a mezzo mano o mezzo PEC la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall’assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell’assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi “mancato utilizzo del posteggio” e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente: assenze per periodi di tempo superiori a quattro mesi (oltre le 17 giornate di mercato per anno solare).

In caso di intemperie, se l’assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, la mancata presenza di questi ultimi non viene rilevata.

ART.16 – VIGILANZA DEL MERCATO E REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

La vigilanza del mercato è affidata al Comando di Polizia Locale, al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia Amministrativa, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.

In particolare il Comando di Polizia Locale dovrà:

- rilevare le assenze dei titolari dei posteggi annotandole sull’apposito registro presenze;
- assegnare i posteggi liberi agli spuntisti in possesso di regolare autorizzazione.
- vietare nelle aree di mercato e/o nelle aree circostanti, la circolazione veicolare regolamentandola con apposita ordinanza.

Per esigenze di viabilità, mobilità e traffico durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, entro un raggio di 500 metri.

ART.17 – OPERATORI CHE VENDONO MERCI USATE.

In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori devono esporre apposito cartello, ben visibile al pubblico, recante l’indicazione di prodotto usato o antico. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Su richiesta degli organi di controllo deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

ART.18 – SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO

1. Lo spostamento dell'intero mercato o del singolo posteggio, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno di svolgimento, può essere disposto per:
 - a. Motivo di pubblico interesse;
 - b. Causa di forza maggiore;
 - c. Limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.
2. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a. Anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b. Anzianità di presenza sul mercato;
 - c. Anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - d. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili nel rispetto della suddivisione merceologica dei posteggi.

ART.19 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata:

- a. Qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b. Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (n.17 assenze) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza è ridotto in proporzione alla durata dell'attività (n.9 assenze);
- c. Nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs.114/98;
- d. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo perda la relativa qualifica;
- e. Qualora nel caso di subingresso mortis-causa il subentrante non comunichi il subingresso entro un anno.
- f. In caso di mancato pagamento entro un anno dalla scadenza, della tassa annuale relativa all'occupazione di suolo pubblico così come stabilito dal Regolamento per le occupazioni di aree pubbliche.
- g. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile che ne cura la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

- TITOLO II

COMMERCIO ITINERANTE

ART.20 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.28 comma 1 lett. b del D. Lvo n°114, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivo di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART.21 – LIMITAZIONI AL COMMERCIO ITINERANTE



Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere soggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il sindaco con apposita e motivata ordinanza sindacale individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre 1 ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno 100 metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti, fino ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o dalla fiera.

ART.22 – ORARI COMMERCIO ITINERANTE

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di articolare i propri orari di vendita, va dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

ART.23 - TIPOLOGIE PARTICOLARI DI ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA.

Gli imprenditori agricoli, gli artigiani, i creatori artistici, i venditori di antiquariato ed usato, ferme restando le norme legislative in materia (D. Lgs. 114/1998-D. 228/2001 – L. 8 Agosto 1985 n.443 e ss.mm.ii. – art.2135 codice civile – regolamento n.852/2004 norme igienico sanitarie), che intendono esercitare l'attività sul territorio comunale, oltre ad essere soggette a tutti i requisiti richiesti dalla normativa, dovranno ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità locali competenti, previa richiesta scritta.

- TITOLO III FIERA

ART.24 – DETERMINAZIONE DELLE AREE PER LA FIERA

Il comune determina l'ampiezza delle aree destinate alle fiere o sagre, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali specializzazioni merceologiche.

ART.25 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Le modalità di concessione del posteggio sono le stesse descritte nell'articolo 13 del presente regolamento. L'ambulante concessionario del posteggio deve comunque confermare la sua presenza, mezzo mail, entro 60 giorni dallo svolgimento della fiera.

ART.26 – VERIFICA DELLE PRESENZE SULLA FIERA

Sono considerate presenze effettive in una fiera la giornata in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

La validità della partecipazione alla fiera è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (o del legale rappresentante nel caso di società). Qualora questi soggetti non possano essere presenti, è ammessa la sostituzione da parte di un collaboratore o di un dipendente in ogni caso in possesso dell'autorizzazione amministrativa e risultante sulla carta d'esercizio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera salvo motivi di forza maggiore documentabili

In caso di assenza, sono considerate assenze giustificate quelle riconducibili esclusivamente a malattia, gravidanza o infortunio.

A giustificazione di tali assenze, il titolare del posteggio deve provvedere a:

- comunicare agli uffici comunali, entro la giornata feriale successiva, i motivi che hanno comportato l'assenza;

- presentare al protocollo del Comune a mezzo mano o mezzo PEC la relativa documentazione (certificato medico) entro 15 giorni dall'assenza.

In caso di mancata presentazione di idonea documentazione giustificativa dell'assenza che dimostri che le motivazioni sono riconducibili ai citati casi di malattia, gravidanza o infortunio, la stessa verrà considerata ingiustificata e quindi "mancato utilizzo del posteggio" e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente.

ART.27 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera, sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo i seguenti criteri

- maggiore numero di presenze effettive
- anzianità desunta dal registro imprese
- ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione alla fiera come spuntista al protocollo dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

Ogni operatore non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

- TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

ART.28 – OPERATORI MOROSI ED INADEMPIENTI

Come deliberato nel Consiglio Comunale n.33 del 16.06.2008, "non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, gli operatori che risultano insolventi nei confronti del Comune per il mancato pagamento di tributi comunali o per non aver effettuato il pagamento entro i termini, di sanzioni amministrative per l'esercizio del commercio abusivo, su aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.114/1998, nei 5 anni precedenti. Gli stessi operatori decadono da ogni diritto e sono cancellati dalla graduatoria di anzianità".

ART.29– CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Il Comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti nonché quelle imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche in riferimento:

- alla programmazione delle attività di commercio su area pubblica;
- alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- a ogni variazione del mercato: spostamento, istituzione, ristrutturazione, compresi gli orari di svolgimento.

- TITOLO V

ART.30 – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs.114/98 e dalla Legge Regionale n.6/2010 e ss.mm.ii., chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00= ad un massimo di Euro 500,00= che sarà applicato ai sensi della Legge 689/81.



2. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comune può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni riguardanti:
- richiamo con diffida
 - sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali
- b) l'abusiva estensione di oltre un quarto della superficie autorizzata
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi d'arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

- TITOLO VI

ART.31 – NORME FINALI

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.117 del 28.11.2003.

Per quanto non previsto nel regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs.114/1998, dalla L.R. 6/2010, dalla DGR 5345/2016 e s.m.i. e da eventuali discipline specifiche settoriali.